



ASSOCIAZIONE ITALIANA LIGHTING DESIGN

CODICE DEONTOLOGICO

1. Lighting Designer di seguito nominato “LD”
2. Associazione Italiana Lighting Design di seguito nominata “**Associazione**”

CAPITOLO 1 PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Nell' esercizio della professione, il LD deve uniformare il proprio comportamento ai principi deontologici di tutela della dignità professionale.

Art. 2

Le presenti norme valgono in qualunque forma venga esercitata la professione sia libera che dipendente, pubblica o privata.

Art. 3

Il LD esercita la professione in conformità alle normative nazionali ed europee vigenti.

Art. 4

Il comportamento professionale del LD deve aderire scrupolosamente ai contenuti dello Statuto dell'Associazione. Deve inoltre basarsi sull'assunzione di responsabilità dei propri atti, sull' autonomia culturale, sull'indipendenza del giudizio, sulla preparazione tecnica e professionale, sull'adempimento degli impegni assunti e sul rispetto del segreto professionale.

Art. 5

Il LD svolge le sue prestazioni professionali solo quando non sussistano condizioni di incompatibilità e quando il proprio interesse o quello del Committente non siano in contrasto con i propri doveri professionali.

Art. 6

Il LD nel promuovere la sua attività professionale deve attribuirsi solo capacità o titoli pertinenti alla professione senza qualificarsi in modo equivoco, esercitare pressioni, o vantare influenze di qualsiasi tipo.

Art. 7

Il LD sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto o diretto. Nel sottoscrivere e svolgere prestazioni professionali in forma collegiale o interdisciplinare deve assicurarsi che siano sempre esplicitate le singole competenze e responsabilità.

Art. 8

Per Il LD qualsiasi forma di libera e leale competizione si basa esclusivamente sulla qualità del suo lavoro nel rispetto dei diritti e della professionalità dei colleghi.

Art. 9

Il rapporto con il Committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla lealtà, alla correttezza e alla chiarezza. L'incarico professionale si configura come contratto di prestazione d'opera intellettuale (vedi anche art. 14).

CAPITOLO 2 NORME RELATIVE ALLA PROFESSIONE DEL LIGHT DESIGNER

Art. 10

Il LD esercita la sua professione sia in qualità di libero professionista (singolo o associato), sia in qualità di dipendente.

Art. 11

Il LD che voglia esercitare la professione in forma diversa da quella singola, deve accertarsi che gli altri componenti non si trovino in condizioni di incompatibilità, che i patti consociativi non siano in contrasto con le presenti norme deontologiche e con i contenuti dello Statuto Associativo.

Art. 12

È consentito al LD di pubblicizzare la propria attività mediante messaggi pubblicitari emessi in qualunque forma di comunicazione entro i limiti delle condizioni generali imposte dalla normativa vigente sulla pubblicità e dalle seguenti disposizioni:

- a)** la pubblicità può essere solo di carattere informativo e non deve essere ingannevole;
- b)** in nessun caso potranno essere fatti paragoni con altri professionisti del settore o con le loro opere;
- c)** nella divulgazione delle opere professionali dovranno essere osservate le vigenti normative sulla «privacy» e non dovranno essere citati dati differenti da quelli puramente tecnici e artistici;
- d)** Il LD non deve accettare che altri divulghino messaggi pubblicitari che lo coinvolgono in modo difforme dalle presenti norme.

Non si considera pubblicità la divulgazione delle proprie opere e realizzazioni in libri, studi, riviste, e articoli di carattere tecnico, scientifico, artistico. professionale. purché non siano a pagamento e sia assicurata la veridicità di quanto pubblicato e il rispetto della normativa deontologica e statutaria della Associazione;

CAPITOLO 3

RAPPORTI CON I COMMITTENTI

Art. 13

Il LD nell'accettazione dell'incarico deve definire preventivamente ed esplicitamente con il Committente, nel rispetto delle presenti norme, i contenuti e i termini della propria prestazione professionale e i relativi compensi. Il LD svolgerà il proprio mandato in conformità agli impegni assunti e redigerà la parcella. Il LD deve riportare alle sue effettive possibilità d'intervento e ai mezzi di cui può disporre, la quantità e la qualità degli incarichi e deve rifiutare quelli che non può espletare con sufficiente cura e specifica competenza.

Art. 14

Il LD può sottoscrivere, con il Committente, un contratto preventivo al progetto con esso concordato, che sia inteso principalmente come DIRITTO D'AUTORE, e che preveda i termini economici della parcella relativa al medesimo progetto, calcolata in riferimento al patto tra le parti, ed anche il pagamento di una percentuale, stabilita dal LD, su ogni replica di tale progetto.

Art. 15

Il LD instaura con il committente un rapporto chiaro e trasparente fin dal momento di affidamento dell'incarico, che deve avvenire possibilmente sotto forma di contratto scritto in cui vengono specificate tutte le competenze messe in campo dal professionista e il relativo onorario. Va inoltre specificata la possibilità di variazione delle condizioni iniziali concordate per sopraggiunte necessità, che in corso d'opera il professionista è tenuto a comunicare tempestivamente al Committente al fine di concordare come procedere.

Art. 16

La rinuncia totale o parziale del compenso è ammissibile solo in casi eccezionali e per comprovate ragioni atte a giustificarla, dandone tempestiva comunicazione alla Associazione.

Art. 17

Il LD deve evitare ogni forma di acquisizione della Clientela mediante espedienti contrari alla dignità professionale.

Art. 18

Il LD non deve subire passivamente la volontà del Committente quando questa contrasti con la sua autonomia e con il suo prestigio.

Art. 19

Il LD assolve personalmente l'incarico conferitogli. Durante lo svolgimento può tuttavia farsi rappresentare e coadiuvare da persone competenti o comunque gradite al Committente, sempre sotto la propria responsabilità e direzione. Il LD dovrà inoltre garantire ai propri collaboratori condizioni ottimali di lavoro.

Art. 20

A tutela e nel rispetto della propria **integrità e indipendenza professionale**, il LD, nello svolgere la propria attività, non deve accettare o sollecitare premi o compensi da terzi interessati (ad esempio, aziende costruttrici di apparecchi illuminotecnici) né percepire illeciti guadagni al di là di quanto legittimamente dovuto in relazione all'incarico ufficialmente concordato e svolto.

Art. 21

Qualora il professionista LD intenda recedere dall'incarico a prestazione non ultimata, potrà farlo a condizione di non danneggiare in alcun modo il lavoro svolto fino a quel momento, e comunque gli interessi legati al lavoro nel suo complesso.

Art. 22

Il LD è tenuto a produrre tutti gli elaborati necessari e sufficienti per la realizzazione del progetto, nei limiti di quanto stabilito dall'incarico. La carenza, l'imprecisione o l'indeterminatezza degli elaborati, anche se non contestate dal Committente, costituiscono motivo di inadempienza deontologica.

CAPITOLO 4 RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 23

Il rapporto con i colleghi deve essere improntato sulla correttezza, la lealtà e la chiarezza.

Art. 24

Il LD non deve compiere atti tendenti alla sostituzione di colleghi che stiano per avere od abbiano ricevuto incarichi professionali.

Art. 25

Il LD chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega, deve preventivamente informare, per iscritto, il collega stesso, per accertarsi del contenuto del precedente incarico e che esso sia stato formalmente revocato. Prima dell' accettazione dovrà altresì verificare le prestazioni già svolte dal collega, al fine di salvaguardare i compensi maturati. Sono fatti salvi i rispettivi diritti d' autore.

Art. 26

Il LD deve astenersi da apprezzamenti denigratori nei confronti di un collega, ed in particolare quando ne prosegue l'opera iniziata ed interrotta. Dovrà astenersi, altresì da qualsiasi giudizio inerente gli onorari maturati dal collega sostituito.

Art. 27

Nel caso di un'opera progettata o di una prestazione professionale svolta in Associazione, anche temporanea, con altri colleghi, il LD nel citarla deve indicarne sempre i nominativi e gli specifici apporti.

CAPITOLO 5 RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONE

Art. 28

Il LD deve qualificarsi in modo tale che sia esplicitamente espressa la sua appartenenza all'Associazione, indicandolo nella carta intestata, nel proprio sito web, nelle dizioni apposte sugli elaborati progettuali.

Art. 29

Il LD ha l'obbligo di fornire chiarimenti e documentazione, qualora richiesti dall'Associazione.

Art. 30

Il LD che abbia motivate riserve sul comportamento professionale di un collega, deve informare per iscritto il Presidente dell'Associazione.

Art. 31

Il LD che non partecipa, senza motivazione, alle votazioni elettive previste dallo statuto associativo, viene meno ad un preciso dovere deontologico (vedi anche art. 33)

Art. 32

La vigilanza del rispetto delle vigenti norme deontologiche è demandata al Consiglio Direttivo e l'applicazione scrupolosa e tempestiva di quanto in esse previsto costituisce obbligo inderogabile per i componenti dell'Associazione.

Art. 33

Le sanzioni previste per le violazioni alle presenti norme sono: l'avvertimento, la censura, la sospensione e la cancellazione dall'Associazione.